

Determinazione

Oggetto: Revoca della procedura selettiva, per titoli ed esami, per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di un'unità di personale di III livello professionale, profilo professionale Tecnologo, di cui al Bando n. 3/2019/TI/TECNOLOGO.

LA DIRIGENTE

- Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, pubblicato sulla G. U. n. 38, del 16 febbraio 2004, con il quale viene istituito l'INRiM;
- Visto il D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, recante "Riordino degli Enti di ricerca in attuazione dell'art.1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165";
- Visto il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca", ai sensi dell'art. 13 della Legge 7 agosto. 2015, n. 124;
- Visto lo Statuto dell'INRiM, emanato ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 5/11/2016, approvato con Decreto del Presidente n. 073/2017 del 14 dicembre 2017, in vigore dal 1° marzo 2018;
- Visto il Regolamento dell'INRiM per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. n. 218/2016 e approvato dal MIUR con nota prot. n. 1478 del 30 gennaio 2018;
- Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- Visto il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, come da ultimo modificato con D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
- Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Visto, in particolare, l'art- 21 co. *quiquies* della L. 241/1990 e s.m.i., ai sensi del quale "*Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. ...*";
- Ricordato che con decreto del Direttore Generale n. 74/2019 del 30 maggio 2019 è stata autorizzata l'emanazione del Bando n. 3/2019/TI/TECNOLOGO, pubblicato nella G.U. 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 49 del 21 giugno 2019, nonché sul Portale dell'Istituto all'indirizzo <https://www.inrim.it/it/bandi-di-concorso/personale-tempo-indeterminato/bando-32019titecnologo>, per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di un'unità di personale di III livello professionale, profilo professionale Tecnologo;

- Ricordato che l'ambito di riferimento del suddetto Bando riguardava "la progettazione, la programmazione, la gestione e il controllo di laboratori tecnico-scientifici e le relative procedure di sicurezza";
- Evidenziato che l'iter della suddetta procedura selettiva non ha ancora preso avvio, con la precisazione che la commissione esaminatrice non è stata ancora nominata, e che non era stato previsto il pagamento di alcuna tassa di concorso;
- Richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale *"la pubblica amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compreso il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990"* (Cons. Stato, Sez. III, Sent. n. 4554/2011; anche: Cons. Stato, Sez. VII, Sent. 11542/2022);
- Ritenuto che, stante il mancato avvio dell'iter procedurale, i candidati al concorso abbiano acquisito una posizione di mera aspettativa di fatto, non essendosi ancora prodotto alcun effetto in capo ad essi né, e in conseguenza, concretizzata alcuna garanzia riconducibile a posizioni soggettive di vantaggio;
- Visto, altresì, che *"secondo giurisprudenza che il Collegio condivide il bando con cui si indice il pubblico concorso deve essere qualificato come atto amministrativo generale. La legge 241/1990 per tali atti ha previsto l'esonero dell'obbligo di motivazione (art. 3, comma 2) e la non applicabilità delle garanzie partecipative (art. 13). Alla stessa stregua deve classificarsi atto generale anche il contrarius actus con cui la pubblica amministrazione revoca il bando. Quantunque tali atti debbano rispondere, in primis attraverso un adeguato apparato motivazionale, ai consueti canoni di ragionevolezza e proporzionalità e di ponderazione del pubblico interesse, per gli stessi non è richiesta una motivazione particolarmente dettagliata che riscontri anche eventuali contrastanti interessi privati (cfr. Cons. giust. amm., 17 marzo 2020, n.178)"* (Cons. Stato, Sez. VII, Sent. 11542/2022);
- Ritenuto, comunque, opportuno precisare che il bando in argomento è stato emanato: in periodo pre-pandemico, quindi in un contesto socio-ambientale ora profondamente mutato; prima dell'apertura di nuovi laboratori dell'Istituto (in particolare, del laboratorio Piquet) e del sostanziale rinnovamento di altri; e prima della riforma dei concorsi pubblici, attuata nell'anno in corso con D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, con la quale, tra l'altro, si è voluto efficientare e digitalizzare il processo di *recruitment* in ambito pubblicistico, nonché ulteriormente garantire la parità di genere e tutelare i soggetti in situazioni di svantaggio;
- Ritenuto che tali mutamenti, intervenuti negli anni, della situazione di fatto e di diritto giustifichino il diverso indirizzo che questa Amministrazione intende adottare attraverso il presente provvedimento di revoca in autotutela;
- Ritenuto, altresì, che la natura giuridica del provvedimento di revoca del bando di concorso, come sopra definita, escluda, ai sensi dell'art. 13 co. 1 L. 241/1990 e s.m.i., l'applicazione della disciplina contenuta nel Capo III della stessa Legge in merito alla partecipazione al procedimento;

DETERMINA:

1. di revocare il concorso per titoli ed esami, per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di un'unità di personale di III livello professionale, profilo professionale Tecnologo, di cui al Bando n. 3/2019/TI/TECNOLOGO, pubblicato nella G.U. 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 49 del 21 giugno 2019;
2. che il presente provvedimento sia pubblicato sul Portale dell'Istituto, nella sezione "Bandi di concorso", unitamente agli atti della procedura oggetto di revoca, nonché, per estratto, sulla G.U. 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Galletti

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005